

IL SINDACO

Premesso che:

- nella città di Bologna è particolarmente diffuso tra i cittadini l'impiego della bicicletta quale mezzo di spostamento economico ed ecologico all'interno dell'area urbana, soprattutto da parte dei lavoratori, degli studenti e degli anziani, che contribuiscono così ad un sistema di mobilità sostenibile;
- in tutto il centro abitato, ma con maggiore frequenza nella cosiddetta "Zona Universitaria", si verificano costantemente furti di biciclette, per lo più aggravati ex art. 625 c.p. dall'uso di violenza sulle cose, ossia compiuti mediante violazione degli ordinari dispositivi di sicurezza (manomissione dei lucchetti o recisione delle catene);
- è fatto notorio che molte delle biciclette rubate sono poi immediatamente rivendute ai frequentatori dell'area di Via Zamboni e dintorni dagli stessi responsabili del furto, che percorrono strade, piazze o portici e si pongono in una permanente condizione di offerta al pubblico sino alla manifestazione di volontà di concludere una compravendita da parte di un passante, con conseguente e immediato scambio di cosa verso prezzo;

Considerato che:

- i fenomeni sopra descritti, qualificandosi come delitti ovvero contravvenzioni contro il patrimonio, costituiscono un pregiudizio per l'ordine pubblico per e la sicurezza urbana, intesa come "*tutela delle norme che regolano la vita civile*", poiché sono idonei a integrare rispettivamente le fattispecie di cui agli articoli 648 c.p. (ricettazione) e 712 c.p. (acquisto di cose di provenienza sospetta), interessando quali autori tanto il venditore quanto l'acquirente;
- le oggettive difficoltà nel ricostruire in via investigativa da parte delle forze dell'ordine il completo circuito illegale, nel dimostrare in sede processuale l'effettivo compimento dei reati sopra descritti nonché nel cogliere in flagranza o individuarne a posteriori i responsabili, rendono nei fatti il fenomeno in oggetto penalmente perseguibile e punibile in modo scarso o poco efficace;
- la complessa identificabilità del titolare del diritto di proprietà sulla bicicletta, in quanto cosa mobile non registrata il cui detentore materiale è proprietario fino a prova contraria, nonché la scarsa propensione della cittadinanza a presentare denuncia, per la presunta irrilevanza del danno, rendono difficile l'identificazione dei soggetti e, in ogni caso, la dimostrazione della sussistenza di responsabilità penale a loro carico;

Valutato che:

- la possibilità di negoziare all'aperto la compravendita favorisce l'incontro spontaneo di domanda e offerta di biciclette rubate, rendendo in tal modo il fenomeno naturale e per lo più socialmente accettato e tollerato come normale;
- l'insufficiente perseguimento dei reati in oggetto, a causa degli attuali limiti normativi e fattuali, determina in definitiva un propagarsi e moltiplicarsi del fenomeno e richiede perciò un'adeguata risposta da parte dell'ordinamento quantomeno sul piano amministrativo;

Ritenuto pertanto necessario adottare misure volte ad impedire la proliferazione del suddetto fenomeno, e in particolare istituire il divieto di compravendita di biciclette in spazi pubblici o soggetti a servitù d'uso pubblico nella Zona Universitaria, così introducendo, rispetto alle ordinarie fattispecie penali, presupposti soggettivi e oggettivi più facilmente accertabili, la cui integrazione è condizione necessaria e sufficiente, anche in un'ottica di prevenzione generale, ai fini del sanzionamento in via amministrativa di attività che di norma risultano propedeutiche o conseguenti al compimento di fatti penalmente rilevanti ovvero che direttamente integrano gli stessi;

Visto l'art. 54 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125, che conferisce al Sindaco la facoltà di adottare ordinanze contingibili e urgenti al fine prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana;

ORDINA

1) Divieto: nei luoghi pubblici (vie e piazze) o soggetti a servitù d'uso pubblico (portici) della Zona Universitaria, come definita al punto 2, è fatto divieto a chiunque di compiere atti precontrattuali o contrattuali di compravendita aventi ad oggetto biciclette, salvo espressa autorizzazione comunale;

2) Area: la "Zona Universitaria", ai fini del punto 1, è definita quale area ricompresa nel perimetro delimitato dalle vie San Vitale, Rizzoli, Indipendenza, Irnerio e dal viale Filopanti;

3) Controllo: la presente ordinanza è eseguita dal Corpo di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare, ivi comprese le Forze di Polizia statali;

4) Sanzioni: le violazioni alla presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con la sanzione del sequestro di cose e denaro oggetto dello scambio illecito;

5) Comunicazione: la presente ordinanza è notificata al Prefetto, al Questore, ai Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.